Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 101° — Numero 312

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 22 dicembre 1960** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5520**
Trimestrale L. **3010** - Un fascicolo L. **50**
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5520**
Trimestrale L. **3010** - Un fascicolo L. **50**
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 dicembre 1960, n. 1527.

Delega al Governo ad emanare provvedimenti per accelerare il ritmo delle modificazioni delle tariffe doganali stabilite dal Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea e per anticipare la progressiva instaurazione della tariffa doganale comune.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Governo è autorizzato ad emanare, entro il 31 dicembre 1961, con l'osservanza dei principî che sono alla base del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e secondo i criteri appresso specificati, provvedimenti preordinati ai seguenti fini:

1) dare anticipata attuazione, in tutto o in parte, rispetto ai limiti di tempo stabiliti dall'articolo 14 del Trattato anzidetto, alle riduzioni daziarie previste dal secondo paragrafo, lettere *a*) e *b*), dello stesso articolo;

2) sospendere interamente o parzialmente, durante il periodo transitorio previsto per la progressiva instaurazione del Mercato Comune, la riscossione dei dazi applicati sui prodotti importati dagli altri Stati membri, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 1, del Trattato stesso;

3) dare anticipata attuazione, in tutto o in parte rispetto al limite di tempo stabilito dal primo paragrafo, lettere *a*) e *b*), dell'articolo 23 dello stesso Trattato, al ravvicinamento, ivi previsto, dei dazi della tariffa doganale italiana verso quelli della tariffa doganale comune, ridotti del 20 per cento con le modalità indicate nel medesimo articolo ed a condizioni che i dazi così calcolati non discendano ad un livello inferiore a quello fissato nella tariffa doganale comune non ridotta;

4) procedere, ai fini dell'instaurazione progressiva della tariffa doganale comune ai sensi dell'articolo 23 del Trattato anzi citato, all'inquadramento delle sottovoci della tariffa doganale nazionale in quelle corrispondenti della tariffa doganale comune, apportando altresì alle sottovoci stesse, alle note legali ed alle disposizioni preliminari della tariffa nazionale le aggiunte, le modifiche e le soppressioni che si renderanno necessarie in dipendenza della predetta instaurazione della tariffa comunitaria.

5) procedere alla sospensione dei dazi o all'applicazione dei contingenti tariffari a dazio ridotto o senza dazio, previsti dall'articolo 25 del Trattato anzidetto, nonchè differire l'avvicinamento alla tariffa doganale esterna per taluni settori, in base all'articolo 26 del Trattato stesso.

Art. 2.

I provvedimenti di cui al precedente articolo saranno emanati, ai sensi dell'art. 76 della Costituzione, mediante decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria e il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile, sentita la Commissione parlamentare per il parere sulla nuova tariffa generale dei dazi doganali.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1960

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI — SEGNI — TAVIANI — PELLA — RUMOR — COLOMBO — MARTINELLI — JERVOLINO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1960, n. 1528.

Proroga per dieci anni della durata del « Consorzio Salentino Cooperativo operai e reduci », con sede in Lecce.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1949, n. 746, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 25 ottobre 1949, con il quale fu costituito, per la durata di anni dieci, il Consorzio Salentino Cooperativo operai e reduci, con sede in Lecce, e ne fu approvato il relativo statuto;

Vista l'istanza in data 30 novembre 1959, con la quale il presidente del suddetto Consorzio ha chiesto l'approvazione della delibera dell'assemblea straordinaria dei delegati dell'ente, tenutasi il 24 ottobre 1959, relativa alla proroga della durata del Consorzio per un ulteriore periodo di anni dieci, a far data dal 25 ottobre 1959;

Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Articolo unico.

La durata del « Consorzio Salentino Cooperativo operai e reduci », con sede in Lecce, è prorogata fino al 25 ottobre 1969 (millenovecentosessantanove).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1960

GRONCHI

SULLO — ZACCAGNINI

Visto, il *Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 87. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1960, n. 1529.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2035, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 50. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica è aggiunto quello di « Radiochimica » sia per l'indirizzo organico-biologico che per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico.

Art. 53. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze geologiche è aggiunto quello di: « Sedimentologia ».

Art. 54. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti quelli di:

« Biologia generale »;
« Idrobiologia e pescicoltura ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1960

GRONCHI

BOSCO

Visto, il *Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 89. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1960, n. 1530.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 185, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla Scuola di specializzazione di neurochirurgia, annessa alla Facoltà di medicina e chirurgia.

Scuola di specializzazione in neurochirurgia

Art. 186. — Per il conseguimento del diploma di specialista in neurochirurgia, si richiedono cinque anni di corso.

Art. 187. — La Scuola è istituita presso l'Istituto di clinica chirurgica generale e della Clinica delle malattie nervose e mentali, ed è posta sotto la direzione e la diretta sorveglianza del titolare della cattedra di clinica chirurgica generale, o di chi avrà l'incarico dell'insegnamento della neurochirurgia, coadiuvato da professori e docenti proposti e particolarmente preparati in tale materia.

Art. 188. — Il materiale didattico è anche costituito dalla biblioteca e dalla documentazione raccolta nell'archivio delle due Cliniche.

Art. 189. — Il corso si compone di insegnamenti fondamentali e di conferenze su argomenti speciali.

Art. 190. — Gli insegnamenti fondamentali impartiti dalla Scuola sono i seguenti:

1° *anno*:
Clinica chirurgica generale;
Anestesiologia;
Fisiopatologia generale chirurgica;
Anatomia del sistema nervoso;
Fisiologia del sistema nervoso;

2° *anno*:
Clinica chirurgica generale;
Patologia chirurgica del sistema nervoso;
Otoneurologia e neuro-oftalmologia;
Semeiotica e clinica neuropatologica;

3° *anno*:
Anatomia topografica neurochirurgica;
Anatomia patologica di interesse neurochirurgico;
Neurofisiopatologia di interesse neurochirurgico;
Semeiotica e clinica neuropatologica;

4° *anno*:
Clinica neurochirurgica;
Neuroradiologia;
Anestesia neurochirurgica;
Tecnica operatoria neurochirurgica;

5° *anno*:
Clinica neurochirurgica;
Neuroradiologia;
Tecnica operatoria neurochirurgica;
Traumatologia; crano-cerebrale e vertebro-midollare;
Neurochirurgia ad indirizzo fisiopatologico.

Art. 191. — Alla fine di ciascun anno accademico, gli specializzandi che abbiano ottenuto le firme di frequenza, dovranno sostenere un esame di profitto nelle materie fondamentali.

Art. 192. — Alla fine del 5° anno di corso, ha luogo l'esame di diploma, che consiste nella discussione di una dissertazione scritta su argomento di neurochirurgia, proposto o approvato dal direttore della scuola e presentato in segreteria, almeno trenta giorni prima dell'esame.

Art. 193. — La Commissione per gli esami di profitto, è costituita dal direttore della Scuola, dal docente della materia e da un altro docente del corso.

Art. 194. — La Commissione per l'esame di diploma è formata da sette membri, presieduta dal preside della Facoltà, o da un professore da lui delegato.

Art. 195. — Per gli iscritti alla Scuola di specializzazione in chirurgia generale, potrà essere ammesso il passaggio, dopo i primi due anni di specializzazione in chirurgia generale, al 3° corso della Scuola di neurochirurgia, ma con l'obbligo degli esami speciali di indole neurologica dei precedenti due corsi.

Art. 196. — Per gli specializzati in chirurgia generale, o liberi docenti in patologia chirurgica o di clinica chirurgica, potrà essere ammessa l'iscrizione al quarto anno, della scuola di neurochirurgia, ma con l'obbligo di tutti gli esami speciali di indole neurologica, dei corsi precedenti al quarto.

Art. 197. — Il numero delle ammissioni al 1° corso è limitato al massimo a dieci.

Il numero delle ammissioni di cui all'art. 195 a cinque.

Il numero delle ammissioni di cui all'art. 196 a cinque.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1960

GRONCHI

Bosco

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 99. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1960, n. 1531.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione laicale, denominata « Silenziosi Operai della Croce », con sede in Ariano Irpino (Avellino).

N. 1531. Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione laicale, denominata « Silenziosi Operai della Croce », con sede in Ariano Irpino (Avellino), e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 74. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1960, n. 1532.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuseppe, in contrada Fortino del comune di Casaletto Spartano (Salerno).

N. 1532. Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Policastro Bussentino in data 10 agosto 1959, integrato con prospetto del 1° febbraio 1960 e con dichiarazione del 28 giugno 1960, relativo alla erezione della parrocchia di San Giuseppe, in contrada Fortino del comune di Casaletto Spartano (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 70. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 dicembre 1960.

Nomina del presidente del Comitato di attuazione del piano per l'incremento dell'occupazione operaia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 1 e 3 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, prorogata con legge 26 novembre 1955, n. 1148, concernente provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia mediante la costruzione di case per lavoratori;

Visto il proprio decreto in data 14 agosto 1956, con il quale l'ing. Filiberto Guala è stato confermato presidente del Comitato di attuazione del piano per l'incremento dell'occupazione operaia mediante la costruzione di case per i lavoratori;

Visto il proprio decreto in data 6 novembre 1956, con il quale si è provveduto alla nomina dei componenti il Consiglio direttivo preposto alla Gestione INA-Casa;

Viste le dimissioni presentate dall'ing. Filiberto Guala da presidente del Comitato di attuazione e dal prof. arch. Arnaldo Foschini da componente del Consiglio direttivo della Gestione INA-Casa;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del presidente del Comitato di attuazione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Il prof. arch. Arnaldo Foschini è nominato presidente del Comitato di attuazione del piano per l'incremento dell'occupazione operaia mediante la costruzione di case per i lavoratori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1960

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

Il Ministro per i lavori pubblici
ZACCAGNINI

(8015)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 dicembre 1960.

Sostituzione di un membro del Consiglio direttivo preposto alla Gestione INA-Casa.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, prorogata con legge 26 novembre 1955, n. 1148, concernente provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per i lavoratori;

Visto il proprio decreto in data 6 novembre 1956, relativo alla ricostituzione del Consiglio direttivo preposto alla Gestione INA-Casa;

Vista la nota in data 30 novembre 1960, con la quale il prof. arch. Arnaldo Foschini rassegna le proprie dimissioni da membro del Consiglio direttivo in rappresentanza della categoria degli ingegneri;

Vista la designazione dell'Associazione nazionale ingegneri ed architetti italiani dell'ing. Gianfelice Bertolini a membro del Consiglio direttivo preposto alla Gestione INA-Casa in rappresentanza della categoria degli ingegneri ed in sostituzione del prof. arch. Arnaldo Foschini, dimissionario;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla sostituzione anzidetta;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici;

Decreta:

L'ing. Gianfelice Bertolini è nominato membro del Consiglio direttivo preposto alla Gestione INA-Casa in rappresentanza della categoria degli ingegneri ed in sostituzione del prof. arch. Arnaldo Foschini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1960

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per i lavori pubblici
ZACCAGNINI

(8016)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1960.

Approvazione dell'atto di risoluzione della concessione della ferrovia Novara-Biella.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO E PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 17 dicembre 1925, n. 2305, con il quale fu approvato e reso esecutorio l'atto 10 dicembre 1925 per la concessione di costruzione e di esercizio della ferrovia elettrica Novara-Biella al comune di Novara e per esso alla « Società Ferrovie Elettriche Novaresi » ora « Ferrovia Biella-Novara S.p.A. »;

Visto il regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1943, con il quale fu approvato e reso esecutorio l'atto aggiuntivo 13 settembre 1935 per la modifica di talune clausole concessionali;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e le successive aggiunte e modifiche;

Vista la legge 24 dicembre 1959, n. 1143;

Visto il parere del Consiglio di Stato 2 marzo 1960, n. 173;

Decreta:

E' approvato e reso esecutorio l'atto 27 giugno 1960, n. 666 di repertorio, stipulato fra i delegati dei Ministri per i trasporti, per il tesoro e per le finanze ed i

legali rappresentanti della « Ferrovia Biella-Novara S.p.A. » e del comune di Novara per la risoluzione della concessione della ferrovia Novara-Biella.

La spesa di L. 650.000.000 (seicentocinquantamilioni) dipendente dell'atto suindicato farà carico al cap. 53 aggiunto allo stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio corrente.

Roma, addì 4 ottobre 1960

Il Ministro per i trasporti
SPATARO

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1960
Registro n. 81 bilancio Trasporti (I.G.M.C.T.C.), foglio n. 340

(8033)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1960.
Approvazione del modello di certificato di assistenza al parto.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Considerata l'opportunità di modificare il testo del vigente modello di certificato d'assistenza al parto, al fine di adeguarlo alle disposizioni emanate successivamente alla sua adozione;

Visto l'art. 11, lettera *A*), del regolamento per l'esercizio professionale delle ostetriche approvato con regio decreto 26 maggio 1940, n. 1346;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, che stabilisce le competenze del Ministero della sanità;

Decreta:

1. — E' approvato l'unito modello di certificato di assistenza al parto: esso dovrà essere esibito all'ufficiale dello stato civile all'atto della dichiarazione di nascita per essere poi rimesso all'ufficiale sanitario del Comune a termini del combinato disposto degli articoli 70 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e 18 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128.

2. — I Comuni provvederanno alla stampa dei nuovi modelli in sostituzione dei quelli vigenti, il cui uso è consentito fino ad esaurimento delle scorte e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1961.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1960

Il Ministro: GIARDINA

Comune di . . . .

CERTIFICATO DI ASSISTENZA AL PARTO

Io sottoscritto . . . . . . nella qualità di (1) . . . . certifico di aver prestato la mia opera per (2) . . . . . . parto avvenuto il giorno . . . . del mese di . . . . . . dell'anno 19 . . . alle ore . . . e minuti . . . nella casa posta in . . . .

Il parto avvenne dopo mesi . . . . e giorni . . . . di amenorrea e fu (3) . . . . da esso nacque un bambino di sesso . . . . che è (4) . . . . (*in caso di parti plurimi indicare anche l'ordine di generazione*).

Il bambino suddetto presenta un peso di g . . . . . . e mostra (5). . . . . deformità congenite rilevabili alla nascita, per cui (6) . . . .

Ho praticato la profilassi dell'oftalmoblenorrea istillando . . . .

. . . . li . . . . . . 19 . . .

(Spazio per la marca assistenziale E.N.P.A.O.)

Firma . . . .

(Residenza) via . . . . . . n. . . . p. . . .

---

(1) Medico-chirurgo, ostetrico od ostetrica.

(2) « Assistere » ovvero « controllare l'avvenuto espletamento del ».

(3) « Spontaneo » o « provocato con l'aiuto dell'arte », « semplice » o « plurimo »

(4) « Nato morto », oppure « nato vivo e morto dopo ore . . . . di vita », ovvero « vivente al momento della redazione del presente certificato »

(5) Sì o no.

(6) Nei casi prescritti menzionare se è stata fatta la denunzia di *nato immaturo* ai sensi dell'art. 11 del regio decreto 26 maggio 1940, n. 1364, o quella di *nato deforme* ai sensi degli articoli 103 e 109 del testo unico delle leggi sanitarie.

(Spazio riservato all'Ufficio)

Al . . . bambin . . . suddett . . . è stato imposto il nome di . . . . come da atto di nascita n. . . . .

Si trasmette il presente certificato all'ufficiale sanitario del Comune.

Data . . . .

Il funzionario delegato
. . . .

AVVERTENZE

Regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128: art. 18 (si riporti).

Regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238: (si riportino gli articoli 41, 67, 69, 70, l'ultimo comma del quale in corsivo e 74).

Regio decreto 26 maggio 1940, n. 1346: art. 11 (si riporti).

Legge 13 marzo 1958, n. 246: art. 23 (si riporti).

(7950)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1960.
Trasferimento di debiti della Gestione Raggruppamenti Autocarri (G.R.A.), in liquidazione, all'Ente economico della pastorizia, in liquidazione.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'articolo unico della legge 18 marzo 1958, n. 356, recante disposizioni sul trasferimento di debiti e di crediti da uno ad altro degli enti in liquidazione che sono stati assoggettati alla disciplina della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Vista la legge 16 novembre 1957, n. 1122, che ha posto in liquidazione la Gestione Raggruppamenti Autocarri (G.R.A.);

Visti i propri decreti 14 gennaio e 19 dicembre 1957 con i quali l'Ente economico della pastorizia e la G.R.A. sono stati assoggettati alla predetta disciplina;

Considerato che la definizione delle operazioni di liquidazione della G.R.A. è ostacolata dalle sottoindi-

cate vertenze giudiziarie tuttora pendenti per pretese creditorie verso detta Gestione, a titolo di risarcimento danni;

Ritenuto che ai fini della sollecita chiusura delle operazioni liquidatorie suddette è necessario trasferire i debiti in contestazione, relativi a tali pretese, i quali, in base alla documentazione in atti possono al massimo cautelativamente valutarsi, per l'integrale soddisfacimento negli importi a fianco di ciascun nominativo segnati:

1) Soc. Carrobbio - Connie Albrechtsen d'Anna	L.	500.000
2) Chiapedi Desiderio e Giuseppe	»	100.000
3) Di Guida Gennaro	»	2.500.000
4) Di Maio Vincenzo, Gonzi Ivo e INAIL	»	600.000
5) Durante Incoronata, Mitola Giuseppe, Caruso Carmine, Padalino Rocco e Lapalorcia Alfonso	»	14.000.000
6) Gasparri Anna Maria, Cei Pia, Sani Ugo, Taccagni Alberto ed Aldo, Ammannati Francesco Angelo e Ditta Ammannati e Freschi	»	800.000
7) Savi Francesco	»	50.000
8) Matteocci Alessio	»	20.000
9) Panelli Teresa e Camurati Luigi	»	100.000
10) Pollice Salvatore e Filippo	»	100.000
11) Ragno Giuseppe, Passante Raffaele, Del Monte Giovanni, Cafagna Nicola, Doronzo Carmine, Dell'Aquila Cosimo, Giglio Giovanni, Maschilla Giuseppe	»	3.600.000
12) Raigi Antonio, Nocchi Elio, Panariello Pasquale	»	4.000.000
13) Staccioli Gina nata Martini, Staccioli Virginio e Mauro, Bolognesi Faliero	»	11.000.000
14) Saccardi Vincenzo per sè e figlio minore	»	200.000
15) Anita Santini, Eredi Venturini, Gurioli Mario	»	8.000.000
16) Soc. Vigevanese Autotrasporti	»	2.000.000
17) Volpi Alfea ved. Martini e Dami Ivo	»	1.000.000
	L.	48.570.000

Atteso che la Gestione Raggruppamento Autocarri (G.R.A.), ha effettuato, ai sensi dell'articolo unico della richiamata legge 18 marzo 1958, n. 356, il versamento degli importi preindicati su conti correnti infruttiferi speciali accesi presso la Banca d'Italia;

Decreta:

I sopraelencati debiti in contestazione della Gestione Raggruppamenti Autocarri (G.R.A.), in liquidazione, complessivamente ammontanti a L. 48.570.000 (lire quarantottomillionicinquecentosettantamila), sono trasferiti all'Ente economico della Pastorizia, in liquidazione.

Roma, addì 15 dicembre 1960

Il Ministro: TAVIANI

(8013)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Rettifiche apportate a precedenti decreti di ricompense al valor militare concesse per attività partigiana dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Decreto Presidenziale 14 *gennaio* 1957
registrato alla Corte dei conti il 4 *luglio* 1959
registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 289

I seguente decreto relativo a concessione di ricompensa al valor militare è rettificato come è qui di seguito indicato:

Decreto 24 aprile 1946, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1946, registro n. 10 Presidenza, foglio n. 235, pubblicato nel *Bollettino ufficiale* del Ministero della difesa-Esercito, anno 1947, dispensa n. 33, pag. 3404:

Balbo Giovanni fu Pietro, rettificare: Balbo Michele Giovanni fu Pietro.

Decreto Presidenziale 14 *gennaio* 1957
registrato alla Corte dei conti il 4 *luglio* 1959
registro n 5 *Presidenza, foglio n.* 291

I seguente decreto relativo a concessione di ricompensa al valor militare è rettificato come è qui di seguito indicato:

Decreto 18 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1949, registro n. 29 Presidenza, foglio n. 26, pubblicato nel *Bollettino ufficiale* del Ministero della difesa-Esercito, anno 1949, dispensa n. 20, pag. 3484:

Bellero Francesco fu Francesco, rettificare: Bellero Francesco fu Vincenzo.

Decreto Presidenziale 14 *gennaio* 1957
registrato alla Corte dei conti il 4 *luglio* 1959
registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 288

I seguente decreto relativo a concessione di ricompensa al valor militare è rettificato come è qui di seguito indicato:

Decreto 16 marzo 1947, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1947, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 198:

Negri Angelo, « alla memoria », rettificare: Negri Angelo, « vivente ».

Decreto Presidenziale 14 *gennaio* 1957
registrato alla Corte dei conti il 4 *luglio* 1959
registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 290

I seguente decreto relativo a concessione di ricompensa al valor militare è rettificato come è qui di seguito indicato:

Decreto 6 marzo 1950, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1950, registro n. 38 Presidenza, foglio n. 181, pubblicato nel *Bollettino ufficiale* del Ministero della difesa-Esercito, anno 1951, dispensa n. 6, pag. 898:

Ruin Antonio, rettificare: Ruin Antonio Guido.

(7867)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Acque del molino », con sede nel comune di Taurianova (Reggio Calabria).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 45035, in data 10 dicembre 1960, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Acque del molino », con sede nel comune di Taurianova (Reggio Calabria), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nella adunanza del 18 aprile 1959.

(7885)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Puglia e Lucania

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1960, n. 6206/4110, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1960, registro n. 18 Agricoltura, foglio n. 334, è stato determinato in lire 739.966 (lire settecentotrentanovemilanovecentosessantasei) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto ministeriale 15 ottobre 1956, n. 2184/88, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6 dell'8 gennaio 1957, per i terreni espropriati in agro del comune di Rotondella (Matera) in forza del decreto presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3452 (*Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 3) al nome della ditta CASCINI Vito fu Gaetano e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 735.000 (lire settecentotrentacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli, sede di Bari, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(7848)

Opera per la valorizzazione della Sila

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1960, n. 6163/4067, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1960, registro n. 18 Agricoltura, foglio n. 340, è stato determinato in lire 178.490 (lire centosettantottomilaquattrocentonovanta) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto ministeriale 21 agosto 1958, n. 4735/2639, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 239 del 3 ottobre 1958, per i terreni espropriati in agro del comune di San Giovanni in Fiore (Cosenza) in forza del decreto presidenziale 12 agosto 1951, n. 884 (*Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 14 settembre 1951, supplemento ordinario n. 1) al nome della ditta CAPUTI Antonio fu Francesco e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 175.000 (lire centosettantacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma; della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria, sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1960, n. 6164/4068, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1960, registro n. 18 Agricoltura, foglio n. 339, è stato determinato in lire 811.534 (lire ottocentoundicimilacinquecentotrentaquattro) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto ministeriale 14 maggio 1959, n. 5884/3788, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 150 del 26 giugno 1959, per i terreni espropriati in agro del comune di Andali (Catanzaro) in forza del decreto presidenziale 4 novembre 1951, n. 1232 (*Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 29 novembre 1951, supplemento ordinario n. 2) al nome della ditta PALOPOLI Annina fu Ernesto e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1959, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 810.000 (lire ottocentodiecimila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria, sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(7847)

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria e di rettifica dei dati catastali relativi.

Opera per la valorizzazione della Sila

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1960, n. 6097/4001, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1960, registro n. 18 Agricoltura, foglio n. 328, sono stati modificati, in conformità alle rettifiche disposte con provvedimento in data 2 luglio 1960, i dati catastali esposti nel decreto presidenziale 16 settembre 1951, n. 1021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 227 del 3 ottobre 1951 (supplemento ordinario), concernente l'espropriazione, nei confronti della ditta LUCIFERO Antonio-Arduino fu Armando, di terreni siti in agro del comune di Crotone (Catanazaro), della superficie di ettari 178.20.00, trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati determinati in via definitiva l'indennità di espropriazione, in L. 8.635.369 (lire ottomilioniseicentotrentacinquemilatrecentosessantanove), e, ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, i relativi interessi, nella misura di L. 3.760.365 (lire tremilionisettecentosessantamilatrecentosessantacinque).

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 12.395.000 (lire dodicimilionitrecentonovantacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria, sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, relativo al provvedimento concernente la rettifica dei dati catastali esposti nel citato decreto presidenziale di espropriazione, la determinazione della suddetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 177 del 20 luglio 1960.

(7979)

Determinazione di indennità e interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Opera per la valorizzazione della Sila

Con decreti ministeriali in data 6 ottobre 1960, sono state definitivamente determinate, ai sensi dell'art. 4, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, le indennità ed i relativi interessi per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà dell'Opera per la valorizzazione della Sila, in forza dei decreti presidenziali a fianco di ciascuna indicati.

Le predette indennità ed interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione delle predette indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 23 luglio 1960.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha.	Decreto presidenziale di espropriazione N.	Data	Gazzetta Ufficiale N.	Data	Decreto ministeriale liquidazione indennità e interessi Data 6-10-60 N.	Registrazione alla Corte dei conti Data	Reg. Agr. N	Foglio	Ammontare indennità arrotondato (capitale nominale) Lire	Ammontare interessi arrotondato (capitale nominale) Lire	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria		TESORERIA
	Opera per la valorizzazione della Sila															
1	BOSCARELLI Nicola fu Luigi	Bisignano	313.04.70	1490	24-12-51	299 s. o. 4	31-12-51	6109/4013	14-11-60	17	248	17.420.000	7.240.000	Cassa di rispar. di Calabria	Sede di Cosenza	Cosenza
2	DI FRANCIA *Francesco*, Esterina, Alfonsina fu Luigi	Aprigliano	319.48.20	1425	18-12-51	299 s. o. 2	31-12-51	6112/4016	14-11-60	17	247	3.135.000	1.290.000	Id.	Id.	Id
3	FILIPPELLI Giuseppe fu Luigi	Calopezzati	49.41.70	1429	18-12-51	299 s. o. 2	31-12-51	6113/4017	14-11-60	17	246	1.060.000	435.000	Id.	Id.	Id.
4	FILIPPELLI Giuseppe fu Luigi	Rossano	8.34.40	1440	18-12-51	299 s. o. 2	31-12-51	6114/4018	14-11-60	17	245	230.000	95.000	Id.	Id.	Id.
5	FILIPPELLI Giuseppe fu Luigi	Crosia	57.49.20	1444	18-12-51	299 s. o. 2	31-12-51	6115/4019	14-11-60	17	244	1.040.000	430.000	Id.	Id.	Id.
6	GIANNONE Ciro fu Luigi . .	Bisignano	91.77.30	1419	18-12-51	299 s. o. 1	31-12-51	6116/4020	14-11-60	17	243	1.855.000	765.000	Id.	Id.	Id.
7	GIANNONE Ciro fu Luigi . .	Calopezzati	101.61.80	1484	24-12-51	299 s. o. 4	31-12-51	6117/4021	14-11-60	17	242	2.120.000	875.000	Id.	Id.	Id.
8	MASSARA Francesco fu Filippo	Strongoli	425.33.30	1479	24-12-51	299 s. o. 4	31-12-51	6119/4023	14-11-60	17	241	11.485.000	4.715.000	Id.	Id.	Id.
9	PASSAVANTI Giandomenico fu Luigi	Pietrapaola	200.84.70	1471	24-12-51	299 s. o. 4	31-12-51	6121/4025	14-11-60	17	240	6.030.000	2.495.000	Id.	Id.	Id.
10	RICCIULLI Michele fu Francesco	Aprigliano	120.02.70	1445	18-12-51	299 s. o. 2	31-12-51	6122/4026	14-11-60	17	239	1.355.000	555.000	Id.	Id.	Id.
11	SOCIETA' AZIONARIA INDUSTRIE BOSCHIVE E LEGNAMI (S.A.I.B.E.L.)	San Giovanni in Fiore	246.25.01	895	30- 8-51	211 s. o. 2	14- 9-51	6123/4027	14-11-60	17	238	3.545.000	1.550.000	Id.	Id.	Id.
12	SOCIETA' ANONIMA INDUSTRIE LEGNAMI SILANI (I.L.S.S.A.), con sede in Genova	San Giovanni in Fiore	447.34.22	782	22- 9-50	219 s. o.	23- 9-50	6124/4028	14-11-60	17	237	5.710.000	2.745.000	Id.	Id.	Id.
13	SPROVIERI Michele fu Angelo e SPROVIERI Vincenzo di Michele, per le rispettive parti	Acri	179.98.10	1478	24-12-51	299 s. o. 4	31-12-51	6125/4029	14-11-60	17	236	3.430.000	1.415.000	Id.	Id.	Id.
14	SPROVIERI Michele fu Angelo e SPROVIERI Vincenzo di Michele, per le rispettive parti	San Cosmo Albanese	71.49.10	1481	24-12-51	299 s. o. 4	31-12-51	6126/4030	14-11-60	17	235	1.965.000	810.000	Id.	Id.	Id.

Roma, addì 24 novembre 1960

p. *Il Ministro*: SCARANTINO

(7537)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un tratto dell'ex alveo del naviglio Adigetto, in comune di Rovigo.

Con decreto 27 ottobre 1960, n. 1742, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un tratto dell'ex alveo del naviglio Adigetto, in comune di Rovigo, segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 27, mappali 98 e 190, ed al foglio n. 28, mappale 28, di complessivi mq. 3620; indicato nella planimetria rilasciata il 18 gennaio 1960, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Rovigo, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(7955)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno sito lungo il fiume Adige, in comune di Villabartolomea (Verona).

Con decreto 15 ottobre 1960, n. 1360, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno sito lungo il fiume Adige, in comune di Villabartolomea, segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio VIII, mappale 22, di mq. 8940, ed indicato nella planimetria rilasciata il 10 settembre 1959, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Verona, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(7956)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in sponda destra del torrente Bagnadore, in comune di Marone (Brescia).

Con decreto 15 ottobre 1960, n. 1399, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno sito in sponda destra del torrente Bagnadore, in comune di Marone (Brescia), segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 3, confinante con i mappali numeri 1360 e 1967, di mq. 291, ed indicato, in tinta gialla, nella planimetria rilasciata il 13 aprile 1960, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Brescia, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(7994)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno della pertinenza idraulica del Collettore padano polesano, in comune di Loreo (Rovigo).

Con decreto 15 ottobre 1960, n. 1391, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno della pertinenza idraulica del Collettore padano polesano, in comune di Loreo (Rovigo), segnato nel catasto dello stesso Comune, al foglio n. 49, mappali n. 12/*b* (ettari 0.01.11); n. 13/*b* (Ha 0.00.95); n. 11/*a*/*c* (Ha 0.00.70); n. 44/*a*/*c* (Ha 0.00.19) e n. 16/*a*-*c* (Ha 0.02.73), di complessivi Ha 0.05.68, ed indicato nella planimetria rilasciata il 29 ottobre 1959, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Rovigo, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(7995)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 291

Corso dei cambi del 21 dicembre 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,66	620,70	620,66	620,62	620,60	620,65	620,625	620,70	620,65	620,65
$ Can.	633,55	632,50	633 —	632,55	633,75	633,09	632,625	633,25	633,12	632,90
Fr. Sv.	144,17	144,17	144,16	144,155	144,15	144,16	144,165	144,17	144,15	144,17
Kr. D.	90,09	90,12	90,14	90,13	90,15	90,10	90,11	90,10	90,10	90,10
Kr. N.	87,05	87,08	87,10	87,085	87,10	87,05	87,07	87,05	87,06	87,05
Kr. Sv.	120,08	120,08	120,18	120,20	120 —	120,11	120,20	120,10	120,12	120,10
Fol.	164,64	164,63	164,65	164,62	164,60	164,64	164,63	164,60	164,64	164,65
Fr. B.	12,50	12,505	12,5060	12,5015	12,5025	12,50	12,5015	12,45	12,50	12,50
Fr. Fr. (N.F.)	126,53	126,45	126,50	126,435	126,40	126,49	126,44	126,50	126,50	126,45
Lst.	1742,20	1742,80	1743,25	1742,875	1742,10	1742,21	1742,90	1742,30	1742,30	1743 —
Dm. occ.	148,82	148,81	148,825	148,80	148,79	148,81	148,805	148,81	148,81	148,81
Scell. Austr.	23,88	23,88	23,88	23,88	23,85	23,88	23,8775	23,87	23,88	23,88

Media dei titoli del 21 dicembre 1960

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	75,70
Id. 3,50 % 1902	75,20
Id. 5 % 1935	109,15
Redimibile 3,50 % 1934	95,575
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,60
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99 —
Id. 5 % 1936	100,65
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,025
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,925
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	100,275
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,925
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101,025
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,025
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,075
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,775

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 dicembre 1960

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,622
1 Dollaro canadese	632,587
1 Franco svizzero	144,16
1 Corona danese	90,12
1 Corona norvegese	87,077
1 Corona svedese	120,20
1 Fiorino olandese	164,625
1 Franco belga	12,501
1 Franco nuovo (N.F.)	126,437
1 Lira sterlina	1742,887
1 Marco germanico	148,802
1 Scellino austriaco	23,879

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Concorso per esami a trenta posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;
Visto il decreto lègislativo 5 maggio 1948, n. 589, ratificato, con modificazioni, con legge 24 dicembre 1949, n. 968, concernente il riassetto dei servizi e la revisione dei ruoli organici della Corte dei conti;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;
Sentito, sul programma di esame, il Consiglio di presidenza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a trenta posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate, alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 e per gli alto-atesini di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364; sono esclusi da tale beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951; dalla Somalia, limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950; dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

c) per coloro che siano stati addetti ad operazioni di bonifica da mine o di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, del decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, del decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116 e del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212;

3) ad anni 39 nei confronti:

a) dei combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, ovvero promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, quella costituita da almeno sette figli viventi, compresi fra essi anche i caduti in guerra;

4) ad anni 40:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sempre che non siano decorsi più di cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

5) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari e incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, purchè complessivamente non si superi il limite di 40 anni di età.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo di tempo compreso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944.

I benefici previsti dai commi precedenti si cumulano, purchè, nel complesso, non si superino 40 anni di età.

Il limite massimo di età è infine elevato ad anni 45, rimanendo assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, per i mutilati ed invalidi nei fatti d'arme verificatisi in Africa orientale a partire dal 16 gennaio 1935, ovvero nelle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato od anche in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da essi organizzate, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, purchè le lesioni rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da 4) a 10) della categoria 9ª o nelle voci da 3) a 6) della categoria 10ª della tabella *a*) allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci 4) e da 6) a 11) della tabella *B*) allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375. Gli invalidi per servizio sono esclusi dal beneficio suddetto se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4) a 10) della tabella *B*) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego;

E) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Presidente della Corte dei conti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 e rivolte al presidente della Corte dei conti, dovranno pervenire al Segretariato generale della Corte stessa, entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati dovranno dichiarare:

1) le generalità;

2) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 30° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

6) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dello istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

7) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Dalla domanda dovrà risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Segretariato generale della Corte dei conti dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4, anche se presentate in tempo agli uffici postali o inoltrate per tramite d'ufficio.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Segretariato generale anzidetto.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina o che debbano dimostrare di avere titolo per usufruire della elevazione del limite di età dovranno far pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi, redatti in conformità delle norme che seguono:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa, da rilasciarsi ai sensi della circolare n. 427, contenuta nel Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 ottobre 1943 attraversarono le linee nemiche, gli ex prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, gli ex prigionieri in Germania o in Giappone e gli appartenenti alle altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle disposizioni in vigore dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000/Ord.IV del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 658/Ord. 6 in data 22 aprile 1952 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi pei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e invalidi civili per fatto di guerra dovranno produrre il decreto concessivo della relativa pensione, ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati e invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione attestante la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra e gli orfani di madre deceduta per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra; gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per la guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi appartenenti alle altre categorie già indicate nella lettera *d*) dovranno produrre la dichiarazione mod. 69 rilasciata in bollo da L. 100 dal Ministero del tesoro - Direzione generale pensioni di guerra, a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, comprovante tale loro qualità;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualità presentando il certificato modello 69-*ter* rilasciato dalla Amministrazione alla quale il genitore apparteneva;

i) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nella precedente lettera *f*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai

territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117 (sono anche valide le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885); i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

m) i decorati di medaglia al valór militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione, su carta da bollo da L. 200;

n) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

o) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante lo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*), che la famiglia stessa comprende almeno sette figli viventi, fra questi inclusi quelli caduti in guerra;

r) i candidati che siano dipendenti di ruolo dello Stato dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 200;

s) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, in carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio;

t) i concorrenti già appartenenti agli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta bollata da L. 100, da cui risulti la data di cessazione del rapporto di impiego con i detti enti;

u) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100, della autorità militare;

v) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria per gli altri assistenti. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti entro il termine di venti giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) diploma originale, o copia autenticata nei modi di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta bollata da L. 200, del titolo di studio prescritto all'art. 2, lettera *E*); è ammessa la presentazione del certificato sostitutivo del diploma a tutti gli effetti;

b) estratto dell'atto di nascita, in carta bollata da L. 100; nel termine suindicato dovranno essere altresì prodotti, ove non siano stati esibiti in precedenza, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età o all'esenzione dal rispetto del limite stesso, quali indicati nel precedente art. 6;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta bollata da L. 100;

d) certificato, su carta da bollo da L. 100, attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200;

f) un documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare su carta da bollo da L. 200, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, su carta da bollo da L. 100;

g) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra o assimilati e gli invalidi per servizio dovranno produrre un certificato medico contenente, ai termini dell'art. 6, n. 3, rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che i medesimi, per la natura e il grado della loro invalidità o mutilazione, non possono riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nel termine di cui al primo comma, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato di servizio, in bollo da L. 200, dalla quale risultino i giudizi complessivi annuali e lo stato di famiglia.

Art. 8.

I documenti che perverranno al Segretariato generale della Corte dei conti oltre i termini stabiliti dagli articoli 6 e 7 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato di servizio, dovranno essere di data non anteriore di più di tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, ad eccezione delle ipotesi previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, n. 492 purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta di un consigliere o di un vice procuratore generale della Corte dei conti, presidente, di due

referendari o sostituti procuratori generali della Corte stessa, di un impiegato della Ragioneria generale dello Stato di qualifica non inferiore a direttore di ragioneria centrale di 2ª classe o direttore di divisione e di un professore di ragioneria di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, membri.

Eserciterà le funzioni di segretario un impiegato della Corte dei conti designato dal presidente.

Art. 10.

L'esame avrà luogo in Roma e consterà di tre prove scritte e di una prova orale, secondo il programma annesso al presente decreto.

Con successivo provvedimento saranno indicati i locali e i giorni in cui si svolgeranno le prove scritte. Del diario delle prove sarà data comunicazione ai candidati ammessi al concorso al recapito da essi indicato nella domanda, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove e inoltre sarà dato avviso nel medesimo termine nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la detta prova.

Art. 11.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i concorrenti dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente statale.

Per lo svolgimento delle prove d'esame e per gli adempimenti ad esso inerenti saranno osservate le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione.

Art. 12.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale costituirà, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale sarà formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di merito, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno approvate con decreto del presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al presidente della Corte stessa, il quale decide, sentito il Consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nel modo anzidetto.

Art. 14.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati vice revisori in prova per la durata di mesi sei, con diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di concetto.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore saranno esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 24 novembre 1960

Il presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1960
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 76. — CESSARI

ALLEGATO 1

PROGRAMMA D'ESAME

Prove scritte:

1. Nozioni di diritto costituzionale e amministrativo.
2. Nozioni di diritto civile.
3. Contabilità generale dello Stato e nozioni di ragioneria applicata alle aziende pubbliche e private.

Prova orale:

1. Le materie delle prove scritte.
2. Nozioni di scienza delle finanze e di statistica.

Roma, addì 24 novembre 1960

Il Presidente: CARBONE

ALLEGATO 2

Schema di domanda
(in bollo da L. 200)

Al signor Presidente della Corte dei conti - Segretariato generale - Roma, via Pastrengo, 1

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente dal (1) . . . . . in . . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a trenta posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 24 novembre 1960.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè . . . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di (3) . . .

3) non ha riportato condanne penali (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . .;

6) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche Amministrazioni: . . . .;

7) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Data . . . .

Firma (5) . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni: . . . .

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di 5 anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 30° anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e la autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(5) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(8008)

MINISTERO DELLA DIFESA AERONAUTICA

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a tre posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale di ragioneria della carriera di concetto, riservato al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti, indetto con decreto ministeriale 26 novembre 1959.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956 n. 5, riguardante i compensi ai componenti delle Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti nelle Amministrazioni statali, e delle Commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere statali;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1960, registro n. 1, foglio n. 318, pubblicato sul Giornale ufficiale A. M., anno 1960, dispensa n. 2, col quale è stato indetto un concorso per esami a tre posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale di ragioneria della carriera di concetto del Ministero difesa-Aeronautica;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a tre posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale di ragioneria della carriera di concetto del ministero difesa-Aeronautica, indetto con il decreto ministeriale 26 novembre 1959, è costituita come appresso:

Presidente:

Colacino dott. Nicola, direttore generale.

Membri:

Niola dott. Vincenzo, direttore di divisione;
Mazzei dott. Gaetano, direttore di divisione;
Michelozzi prof. Fausto, ordinario di ragioneria generale e applicata di istituto tecnico commerciale;
Lucà prof. Francesco, ordinario di materie giuridiche di istituto tecnico commerciale.

Segretario:

Vagnoni dott Salvatore, consigliere di 2ª classe.

Ai componenti ed al segretario della Commissione suddetta spetteranno i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 novembre 1960

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1960
Registro n. 40 Difesa-Aeronautica, foglio n. 14

(7997)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a sessanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale civile d'ordine della carriera esecutiva, riservato al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti, indetto con decreto ministeriale 26 novembre 1959.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, riguardante i compensi ai componenti delle Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti nelle Amministrazioni statali, e delle Commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere statali;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1960, registro n. 1, foglio n. 323, pubblicato nel Giornale ufficiale dell'A.M. dispensa n. 2, anno 1960, col quale è stato indetto un concorso per esami a sessanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale civile d'ordine della carriera esecutiva del Ministero difesa-Aeronautica;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a sessanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale civile d'ordine della carriera esecutiva del Ministero difesa-Aeronautica, indetto con decreto ministeriale 26 novembre 1959, è costituita come appresso:

Presidente:

Dina dott. Samuele, ispettore generale.

Membri:

Mazzei dott. Gaetano, direttore di divisione;
Manconi dott. Arnaldo, direttore di divisione;
Fiorentino dott. Egidio, direttore di sezione;
Sangiorgio dott. Salvatore, direttore di sezione.

Segretario:

Vagnoni dott. Salvatore, consigliere di 2ª classe.

Ai componenti ed al segretario della Commissione suddetta spetteranno i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 novembre 1960

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1960
Registro n. 40 Difesa-Aeronautica, foglio n. 13

(7998)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TARANTO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Taranto.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 3373 del 20 agosto 1960, col quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il posto di ufficiale sanitario del comune di Grottaglie;

Considerato la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Viste le designazioni pervenute dall'Ordine dei medici chirurghi della Provincia e da parte del Comune interessato;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il posto di ufficiale sanitario del comune di Grottaglie è così composta:

Presidente:
Blasi dott. Alfredo, vice prefetto vicario.

Componenti:
Tedeschi dott. Vincenzo, ispettore generale medico;
Parvis prof. dott. Daniele, direttore dell'Istituto di igiene della Università di Bari;
Capo prof. dott. Rocco, libero docente in patologia medica;
Simonetti dott. Teodoro, ufficiale sanitario titolare.

Segretario:
De Mari dott. Nicola, consigliere di 1ª classe della Prefettura di Taranto.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Taranto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per quindici giorni consecutivi, all'albo pretorio del comune di Grottaglie.

Taranto, addì 10 dicembre 1960

Il medico provinciale: TEDESCHI

(7941)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TERAMO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Teramo al 30 novembre 1960.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 12 dicembre 1960, n. 3918, con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche vacanti in questa Provincia alla data del 30 novembre 1960;
Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;
Viste le designazioni pervenute;
Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti nella provincia di Teramo, di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:
Indraccolo dott. Francesco, vice prefetto.

Componenti:
Di Meglio dott. Giuseppe, medico provinciale;
Corazza prof. Gino, docente in clinica e patologia medica e primario medico dell'ospedale civile di Teramo;
Gadaleta dott. Nicola, primario chirurgo dell'ospedale civile di Teramo;
De Berardinis dott. Vincenzo, medico condotto.

Segretario:
Vitale dott. Eligio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ed avrà sede in Teramo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Teramo.

Teramo, addì 13 dicembre 1960

Il medico provinciale capo: DI MEGLIO

(7939)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Teramo al 30 novembre 1960.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 12 dicembre 1960, n. 3918, con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in questa Provincia alla data del 30 novembre 1960;
Ritenuto la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;
Viste le designazioni pervenute;
Visto l'art. 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti nella provincia di Teramo, di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:
Indraccolo dott. Francesco, vice prefetto.

Componenti:
Di Meglio dott. Giuseppe, medico provinciale;
Puglielli prof. Mario, docente in clinica ostetrica e ginecologia e primario ostetrico dell'ospedale civile di Teramo;
Palma dott. Marcello, specialista in ostetricia;
Volponi Fernanda, ostetrica condotta.

Segretario:
Vitale dott. Eligio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ed avrà sede in Teramo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale.

Teramo addì 13 dicembre 1960

Il medico provinciale capo: DI MEGLIO

(7940)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.